

**DECRETO DEL VICE SINDACO
DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO**

N. 259 - 13232/2017

**OGGETTO: BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2017 E
RELATIVI ALLEGATI – APPROVAZIONE SCHEMA**

IL VICE SINDACO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Premesso che ai sensi dell'articolo 1 della Legge 07.04.2014, n. 56:

- comma 8 *“il Sindaco Metropolitano rappresenta l'Ente, convoca e presiede il Consiglio Metropolitano e la Conferenza Metropolitana, sovrintende al funzionamento dei Servizi e degli Uffici e all'esecuzione degli atti; esercita le altre funzioni stabilite dallo Statuto.Su proposta del Sindaco Metropolitano, il Consiglio adotta gli schemi di bilancio da sottoporre al parere della Conferenza Metropolitana. A seguito del parere espresso dalla Conferenza Metropolitana con i voti che rappresentino almeno un terzo dei comuni compresi nella Città Metropolitana e la maggioranza della popolazione complessivamente residente, il Consiglio approva in via definitiva i bilanci dell'ente. ”;*
- comma 16 *“il 1^ gennaio 2015 le Città Metropolitane subentrano alle Province omonime ..; il Sindaco del Comune capoluogo assume le funzioni di Sindaco Metropolitano e la Città Metropolitana opera con il proprio statuto e i propri Organi, assumendo anche le funzioni proprie di cui ai commi da 44 a 46 . Ove, alla predetta data non sia approvato lo Statuto della Città Metropolitana , si applica lo Statuto della Provincia”.Le disposizioni dello Statuto della Provincia relative al Presidente della Provincia e alla Giunta Provinciale si applicano al Sindaco Metropolitano” ;*
- comma 50 *“alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di Comuni di cui al Testo Unico.....”*

Dato atto che:

- la proposta dello Statuto dell'Ente è stata approvata dal Consiglio Metropolitano con provvedimento n. 52104/2015 in data 01.04.2015, e approvata dalla Conferenza Metropolitana con provvedimento n. 9560/2015 del 14.04.2015 ai sensi dell'articolo 1 comma 9 della citata Legge 56/2014;
- gli articoli n. 15 comma 2 lettera e), n. 20 comma 2 lettera p) e n. 24 comma 7) del vigente statuto della Città Metropolitana in materia rispettivamente di competenze del Sindaco

Metropolitano, del Consiglio Metropolitano e della Conferenza Metropolitana in ordine al bilancio di previsione;

- con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, il Consigliere Metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vice Sindaco della Città Metropolitana, gli sono state conferite le funzioni vicarie e le deleghe tra l'altro in materia di bilancio;

Visti i seguenti articoli del "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i così come modificato dal D.Lgs.118/2011 e s.m.i.:

- 151, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione è fissato al 31/12 di ogni anno, fatta salva l'eventuale proroga da prevedere con Decreto Ministeriale;
- 165 commi 3 e 5 che prevedono che, unitamente alla proposta di bilancio, l'Organo esecutivo trasmette *“a fini conoscitivi, la proposta di articolazione delle tipologia di entrata in categorie”* e dei *“programmi di spesa in macroaggregati”* sulla base del modello di cui all'allegato 12 al D.lgs. 118/2011 e s.m.i. ;
- 170 che prevede che *“con lo schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota di aggiornamento del Documento Unico di Programmazione”*;
- 172 che prevede che *“al bilancio di previsione sono allegati i documenti previsti dall'art. 11 comma 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni e i seguenti documenti:*
 - a) *l'elenco degli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione, relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui si riferisce il bilancio di previsione, dei rendiconti e dei bilanci dei soggetti considerati nel gruppo “amministrazione pubblica” relativi al penultimo esercizio antecedente quello cui il bilancio si riferisce”*;
 - b) *omissis.....*
 - c) *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni..... per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”*;
 - d) *“la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia”*.

Per quanto riguarda il richiamato articolo 170 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. con riferimento al DUP (Documento Unico di Programmazione) 2017, il relativo schema è stato approvato con Decreto del Vice Sindaco Metropolitano n. 13315/2017 ed adottato nella seduta odierna con separato provvedimento n. 13317/2017 .

Con riferimento agli altri articoli sopra riportati, sono intervenute alcune modifiche normative specifiche per le province e le città metropolitane, in base alle quali:

- a) *“per l’esercizio 2017, le province e le città metropolitane.... possono predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017”* (articolo 18 comma 1 lettera a) D.L. 50/2017 convertito in legge da entrambi i rami del Parlamento in data 15.06.2017);
- b) *“per l’esercizio 2017, le province e le città metropolitane,.... al fine di garantire il mantenimento degli equilibri finanziari, possono applicare al bilancio di previsione l’avanzo libero e destinato”* (articolo 18 comma 1 lettera b) D.L. 50/2017 convertito in legge da entrambi i rami del Parlamento in data 15.06.2017);
- c) il termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione 2016 è stato differito al 30.06.2017 (Decreto Ministero Interno 30.03.2017).

Rilevato inoltre che:

- l’ammontare della *“riduzione della spesa corrente che la Città Metropolitana di Torino deve conseguire annualmente per gli anni 2017 e seguenti ai sensi del comma 418 dell’articolo 1 della Legge n. 190 del 2014”* è stato quantificato con D.L. 24.04.2017, n. 50 convertito recentemente da entrambi i rami del Parlamento (vd. Tabella 1 (Art. 16 comma 2)) ;
- con il medesimo D.L. 50/2017 è stato quantificato il *“contributo delle Città Metropolitane e delle Province alla Riduzione della spesa pubblica Anno 2017 e successivi – D.L. 66/2014 – Art.47;*
- ancora solo con il medesimo Decreto di cui ai punti precedenti è stato quantificato l’ammontare del *“contributo di cui al comma 754 dell’articolo 1 della Legge n. 208 del 2015”*(vd.Tabella 3 (Art.17 comma 1)) ;
- solo con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 marzo 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 29.05.2017 è stato definito l’ammontare del *“Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti Territoriali di spettanza delle Province e delle Città Metropolitane”*;
- sulla base degli importi di cui ai citati Decreti, l’Ente deve avvalersi della facoltà di cui all’articolo 18 del D.L. 50/2017 in merito all’applicazione dell’avanzo di amministrazione libero per la salvaguardia degli equilibri generali di bilancio;
- la situazione complessiva delle entrate dell’Ente, quali rappresentate nella “nota integrativa”, evidenzia un ammontare di oltre 20 milioni di euro di spese “ricorrenti” finanziate mediante “entrate non ricorrenti” (compreso lo stesso avanzo di amministrazione) non più replicabili nel 2018-2019;
- alla luce di quanto evidenziato al punto precedente , l’Ente si trova nella condizione di dover limitare l’approvazione del bilancio di previsione alla sola annualità del 2017.

Rilevato peraltro che, come ampiamente illustrato nella citata “nota integrativa”, la situazione finanziaria dell’Ente richiede inevitabilmente il ripristino almeno in parte delle risorse che oggi, per effetto dei vari provvedimenti legislativi , l’Ente stesso deve versare allo Stato (oltre 83 milioni di euro) ,

Dato inoltre atto che:

- con Decreto del Consigliere Delegato al Bilancio n. 32749/2016 del 30.12.2016 sono state approvate per il 2017 le tariffe e le aliquote dell'imposta di trascrizione, dell'imposta sull'assicurazione RC Auto, del tributo per l'esercizio delle funzioni ambientali e del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- con Decreto del Consigliere Delegato al Bilancio n. 35613/2016 del 30.12.2016 sono state approvate per il 2017 le tariffe ed il tasso di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale: a tal proposito si specifica che, poiché in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2017 in corso di esercizio è emerso che le entrate previste a fronte delle tariffe per i servizi pubblici a domanda individuale risultano maggiori rispetto a quelle riportate nel prospetto allegato al citato Decreto 35613/2016, il prospetto allegato al Decreto stesso deve essere aggiornato recependo i nuovi stanziamenti di entrata .

Rilevato inoltre che l'articolo 11 comma 1 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. prevede che:

“Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2 adottano i seguenti comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e comuni schemi di bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate e altri organismi controllati:

a) allegato n. 9, concernente lo schema del bilancio di previsione finanziario, costituito dalle previsioni delle entrate e delle spese, di competenza e di cassa del primo esercizio, dalle previsioni delle entrate e delle spese di competenza degli esercizi successivi, dai relativi riepiloghi, e dai prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo e gli equilibri”

Visto l'articolo 11 comma 3 del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. che espressamente prevede:

“Al bilancio di previsione finanziario di cui al comma 1, lettera a), sono allegati, oltre a quelli previsti dai relativi ordinamenti contabili:

- a) il prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione;*
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;*
- c) il prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione;*
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento;*
- e) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte di organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
- f) per i soli enti locali, il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione;*
- g) la nota integrativa redatta secondo le modalità previste dal comma 5;*
- h) la relazione del collegio dei revisori dei conti.”.*

Visto l'articolo 18-bis del citato D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. comma 1 il quale prevede che *“al fine di consentire la comparazione dei bilanci, gli enti adottano un sistema di indicatori semplici, denominato*

“Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” – omissis” e comma 3 che prevede che il “Piano” sia allegato al bilancio di previsione”.

Visto il D.M. Ministero dell’Interno del 22/12/2015 con il quale sono stati approvati gli schemi degli indicatori di cui all’art. 18-bis sopra citato, da adottarsi a decorrere dal bilancio preventivo 2017-2019.

Per il contenuto della nota integrativa al bilancio di previsione di cui alla precedente lettera g), si rinvia all’articolo 11 comma 5 del citato D.Lgs.118/2011 e s.m.i.;

Visto l’articolo 3 comma 1 ter del decreto Legge 19 giugno 2015, n.78 convertito nella Legge 06.08.2015, n. 125 che prevede che *“Le province e le città metropolitane deliberano i provvedimenti di riequilibrio di cui all’articolo 193 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, entro e non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione”*.

Dato atto inoltre che con in relazione alle tempistiche previste dal vigente Statuto dell’Ente, l’approvazione del bilancio di previsione 2017 comporterà anche gli adempimenti relativi al *“permanere degli equilibri generali di bilancio”*, di cui all’ articolo 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., fatta salva l’eventuale adozione di uno specifico provvedimento in relazione alle tempistiche effettive.

Rilevato che il comma 712 della Legge di stabilità 2016 (Legge 208/2015) prevede che *“a decorrere dall’anno 2016, al bilancio di previsione è allegato un prospetto obbligatorio contenente le previsioni di competenza triennali rilevanti in sede di rendiconto ai fini della verifica del rispetto del saldo di cui al comma 710, come declinato al comma 711. A tal fine, il prospetto allegato al bilancio di previsione non considera gli stanziamenti del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi spese e rischi futuri concernenti accantonamenti destinati a confluire nel risultato di amministrazione. Il prospetto concernente il rispetto del predetto saldo è definito secondo le modalità previste dall’articolo 11, comma 11, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”*.

Rilevato che l’articolo 21 del D.Lgs. 50/2016 prevede che:

- comma 1: *“le amministrazioni aggiudicatrici adottano il programma triennale dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali. I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio”*.
- comma 3: *“Il programma triennale dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato sia pari o superiore a 100.000 euro e indicano, previa attribuzione del codice unico di progetto di cui all’articolo 11, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, i lavori da avviare nella prima annualità, per i quali deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio, ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell’inserimento nell’elenco annuale,*

- le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica”;*
- *comma 8 “con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, previo parere del CIPE, sentita la Conferenza unificata sono definiti:*
 - a) le modalità di aggiornamento dei programmi e dei relativi elenchi annuali;*
 - b) i criteri per la definizione degli ordini di priorità, per l’eventuale suddivisione in lotti funzionali, nonché per il riconoscimento delle condizioni che consentano di modificare la programmazione e di realizzare un intervento non previsto nell’elenco annuale;*
 - c) i criteri e le modalità per favorire il completamento delle opere incompiute;*
 - d) i criteri per l’inclusione dei lavori nel programma e il livello di progettazione minimo richiesto per tipologia e classe di importo;*
 - e) gli schemi tipo e le informazioni minime che essi devono contenere, individuandole anche in coerenza con gli standard degli obblighi informativi e di pubblicità relativi ai contratti;*
 - f) le modalità di raccordo con la pianificazione dell’attività dei soggetti aggregatori e delle centrali di committenza ai quali le stazioni appaltanti delegano la procedura di affidamento”;*
 - *comma 9: “fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 8, si applica l’articolo 216, comma 3”*

Il richiamato articolo 216 comma 3 prevede che:

“fino alla data di entrata in vigore del Decreto di cui all’articolo 21 comma 8, si applicano gli atti di programmazione già adottati.....le amministrazioni aggiudicatrici procedono con le medesime modalità per le nuove programmazioni che si rendono necessarie prima dell’adozione del Decreto”.

In attesa del citato decreto di cui al comma 8, lo schema del “Programma triennale delle opere pubbliche” parte della SEO dello schema di DUP, risulta redatto sulla base di quello di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti del 24.10.2014, riportando pertanto i riferimenti normativi previsti da tale Decreto (e quindi il D.Lgs.163/2006). Lo schema di tale “Programma” risulta approvato nella Sezione operativa dello schema del DUP di cui al Decreto 13315/2017 , così come previsto dal principio contabile riferito alla programmazione di cui al D.Lgs.1 18/2011 e s.m.i.

Visto inoltre l’art. 58 del D.L. 25.06.2008, n. 112 convertito nella Legge 06.08.2008, n. 133 che espressamente prevede che *“nel procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, province, comuni e altri enti locali, ciascun ente con delibera dell’organo di Governo individua, redigendo apposito elenco, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione”.*

Dato atto che con provvedimento n. 249-12685/2017 del 16.06.2017 il Vice Sindaco Metropolitano ha approvato, ai fini della ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare della Città Metropolitana di Torino, l' *"elenco di immobili non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali"* ai sensi del richiamato art. 58 della Legge n. 133/2008. Il relativo piano delle alienazioni è oggetto di proposta di Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 13324/2017 ed inserito integralmente nel DUP oggetto di separata approvazione.

Rilevato che relativamente al triennio precedente, la Provincia di Torino con provvedimento n. 12369/2014 aveva approvato il "Piano triennale per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali, delle autovetture di servizio, dei beni immobili" ex art. 2 comma 594 e ss. della legge 24/12/2007 n. 244 (Legge Finanziaria 2008) . Dato atto che con Decreto n. 26879/2016 il predetto Piano è stato aggiornato e quindi approvato per il triennio 2016 -2018.

Dato inoltre atto che con provvedimento n. 2859/2017 del 24.03.2017 il Consigliere delegato ha approvato gli indirizzi operativi per l'applicazione del sistema di misurazione e valutazione della performance della Città Metropolitana di Torino.

Rilevato che l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 disciplina la programmazione triennale del fabbisogno di personale, che costituisce componente del DUP . Ora, a parte le considerazioni che inevitabilmente scaturiscono dal fatto che il bilancio di previsione viene redatto per la sola annualità 2017 e che quindi risulterebbe una certa qual incongruenza tra i documenti programmatici (bilancio limitato al 2017 e programmazione del fabbisogno a valenza triennale), è da evidenziare anche a tali fini la motivazione che conduce l'Ente a approvare il bilancio per la sola annualità 2017. Come già specificato la situazione finanziaria dell'Ente è tale per cui oggi , oltre 20 milioni di euro di "spese ricorrenti" vengono finanziate con "entrate non ricorrenti" e con "avanzo di amministrazione libero", così come consentito dall'articolo 18 del D.L. 50/2017. Trattandosi di "entrate non ricorrenti" e di "avanzo di amministrazione" (ulteriore entrata non ricorrente,) le stesse, proprio per la relativa natura, non possono oggi ritenersi replicabili per i prossimi esercizi. E quindi le spese relative agli oneri conseguenti all'eventuale attuazione del "piano dei fabbisogni" non troverebbero copertura finanziaria.

Resta imprescindibile, anche in tal contesto, un intervento normativo che consenta all'ente di disporre di "risorse strutturali" tali da consentire ogni forma di programmazione pluriennale e, a tali fini, anche di quella afferente il fabbisogno del personale dipendente

Richiamati inoltre:

- l'art. 42 comma 2 lett. b) del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i. il quale assegna all'Organo Consiliare la competenza in materia di "programmi";
- l'art. 20 lettera u) del vigente Statuto della Città Metropolitana che attribuisce al Consiglio Metropolitano la competenza in generale sui "programmi";

- l'art. 3 comma 55 della Legge 244/2007, così come modificato dall'art. 46 comma 2 del D.L. 112/2008 (Legge 133/2008), il quale stabilisce che: *“Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio....”*;
- l'art 3 comma 56 della citata Legge 244/2007, così come modificato dall'art. 45 comma 3 del D.L. 112/2008 (Legge 133/2008), il quale stabilisce che con il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, sono definiti *“in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni.”* e che *“il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione”* sia *“fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali”*
- l'art. 7 comma 6 del D.Lgs. 165/2001, il quale prevede che *“per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria.... (omissis)”*

Dato atto che nel Programma degli incarichi, inserito nella SEO del DUP, gli stessi sono prevalentemente finanziati con trasferimenti a destinazione vincolata ed in ogni caso con fondi dell'Ente aventi analogamente destinazione vincolata, con l'eccezione di importi minimali finanziati con “fondi propri”.

Rinviando alla normativa anche di natura civilistica, regolamentare e giurisprudenziale (vedi Corte dei Conti Sezioni riunite n. 7/2011 e n. 6/2005, Sezione Lombardia n. 6/2011, Deliberazione 28/2009/PRSP della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti del Veneto,) per i criteri ed i presupposti di legittimità che dovranno essere rispettati in sede di ogni singolo affidamento, si evidenzia a tal proposito:

- l'articolo 6 comma 7 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 prevede che *“al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati nonché gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009”*: per l'Ente tale somma risulta pari a 107.494,80 con esclusione di quegli incarichi finanziati con entrate di terzi a destinazione vincolata(vd. parere Corte dei Conti – Sezioni Riunite n. 7/2011)
- l'articolo 1 comma 5 del D.L. 101/2013 convertito nella legge 125/2013 prevede che *“la spesa annua per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel*

conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché dalle autorità indipendenti e dalla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli istituti culturali e gli incarichi di studio e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 e, per l'anno 2015, al 75 per cento dell'anno 2014 così come determinato dall'applicazione della disposizione di cui al comma 7 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Si applicano le deroghe previste dall'articolo 6, comma 7, ultimo periodo, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.” Nulla viene specificato con riferimento al 2017 che in ogni caso, qualora si ipotizzi il medesimo limite del 2016 , potrebbe risultare contenibile in euro 65.369,00;

- *l'articolo 14 comma 1 del D.L. 66/2014 convertito nella legge 89/2014 prevede che “ad eccezione delle Università, degli istituti di formazione, degli enti di ricerca e degli enti del servizio sanitario nazionale, fermi restando i limiti derivanti dalle vigenti disposizioni e in particolare le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a decorrere dall'anno 2014, non possono conferire incarichi di consulenza, studio e ricerca quando la spesa complessiva sostenuta nell'anno per tali incarichi è superiore rispetto alla spesa per il personale dell'amministrazione che conferisce l'incarico, come risultante dal conto annuale del 2012, al 4,2% per le amministrazioni con spesa di personale pari o inferiore a 5 milioni di euro, e all'1,4% per le amministrazioni con spesa di personale superiore a 5 milioni di euro”. La spesa prevista per gli incarichi in questione, per la Città Metropolitana rispetta il suindicato limite dell'1,4% della spesa del personale 2012. L'ammontare della spesa del personale desunta dal conto annuale 2012 ammonta infatti ad euro 77.878.569,00 (arrotondato), da cui , applicando la percentuale dell' 1.4% emerge un plafond massimo di euro 1.090.299,97*

Rilevato che l'art. 62, comma 8, del D.L. n. 112/2008 (Legge n. 133/2008) prevede che: “*Gli enti di cui al comma 2 allegano al bilancio di previsione e al bilancio consuntivo una nota informativa che evidenzia gli oneri e gli impegni finanziari, rispettivamente stimati e sostenuti, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata*”.

Dato atto che l'articolo 11 comma 5 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., nel disciplinare il contenuto della “nota integrativa” prevede alla lettera g) “*gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che*

includono una componente derivata". Tale documentazione risulta pertanto contenuta nella "nota integrativa" di cui all'articolo 11 comma 5 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

Dato atto che ai sensi del D.L. 5/2012 (Legge 35/2012) non risulta più obbligatoria la predisposizione e l'aggiornamento del documento programmatico sulla sicurezza entro il 31 marzo di ciascun anno, che pertanto non deve più essere richiamato nella relazione (ora nota integrativa) accompagnatoria al bilancio di previsione.

Dato inoltre atto che nella SEO del DUP 2017 di cui alla proposta di provvedimento n. 13317/2017 il Consiglio Metropolitan ha espressamente autorizzato "*l'utilizzo degli stanziamenti di spesa quali risultanti dal Bilancio di previsione 2017 anche per la realizzazione di lavori pubblici di somma urgenza di cui all'articolo 191 comma 3 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.*" e che tale indirizzo deve essere recepito in sede di approvazione dei documenti programmatici.

Richiamati i principi e le norme di contabilità contenuti nel citato D.lgs. n. 267/2000 così come modificato con D.Lgs.118/2011, principi peraltro espressi "distintamente"anche con il medesimo D.Lgs.118/2011 e s.m.i. .

Rilevato altresì che il bilancio in questione per l'esercizio 2017 non risulta in "equilibrio economico", esclusivamente ai sensi dell'articolo 162 comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i., così come modificato con l'articolo 74 del D.Lgs. n. 118 del 2011, introdotto dal D.Lgs. 126 del 2014 in quanto 18.356.137,00 euro di entrate da alienazione di beni immobili (titolo IV dell'entrata) e di entrate da "alienazioni" mobiliari (titolo V dell'entrata) sono destinati al rimborso anticipato di mutui e BOP (titolo IV della spesa). Trattasi quindi di uno "squilibrio economico" rientrante nelle "*eccezioni tassativamente indicate nel principio applicato alla contabilità finanziaria necessarie a garantire elementi di flessibilità degli equilibri di bilancio ai fini del rispetto del principio dell'integrità*".

Escludendo tale importo comportante "squilibrio economico" espressamente previsto dal richiamato articolo, il bilancio annuale 2017 risulta correttamente in "equilibrio economico".

Ritenuto infine necessario rinviare ogni altro aspetto illustrativo degli elementi finanziari (costituzione FCDE, Fondo partecipate, rispetto dei limiti del Fondo di riserva, rispetto dei limiti relativi al cd."pareggio di bilancio"....) alla "nota integrativa" di cui al citato articolo 11 comma 5 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.

Visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

Acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Direttore Area Risorse Finanziarie, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del TUEL e dell'art. 48, comma 1, dello Statuto Metropolitan;

DECRETA

1) di aggiornare per le motivazioni espresse in premessa, il prospetto approvato in allegato al Decreto n. 35613/2016 avente per oggetto “Servizi pubblici a domanda individuale- bilancio preventivo 2017 – entrate e spese” nella nuova formulazione di cui all’Allegato A) al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;

2) di approvare lo schema di Bilancio di Previsione 2017 composto dagli elaborati di cui all’allegato 9) al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. (ex articolo 11 comma 1 del D.Lgs.118/2011 e s.m.i.) e dei seguenti documenti che, redatti sulla base dei modelli ministeriali ed allegati alla presente, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- “Tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto” (denominata: “Prospetto esplicativo del presunto risultato di amministrazione” dall’articolo 11 comma 3 lettera a) D.Lgs.118/2011 e s.m.i.);
- “Composizione per missioni e programmi del fondo pluriennale vincolato dell’esercizio 2017 di riferimento del bilancio” (denominato: “Prospetto concernente la composizione , per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione” dall’articolo 11 comma 3 lettera b) D.Lgs.118/2011 e s.m.i.);
- “Composizione dell’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità – Esercizio finanziario 2017” (denominato: “Prospetto concernente la composizione del fondo crediti di dubbia esigibilità per ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione dall’articolo 11 comma 3 lettera c) D.Lgs.118/2011 e s.m.i.);
- “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento degli Enti Locali” (denominato: “Prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento” dall’articolo 11 comma 3 lettera d) D.Lgs.118/2011 e s.m.i.);
- “Utilizzo di contributi trasferimenti da parte di Organismi comunitari e internazionali” (denominato: Prospetto delle spese previste per l’utilizzo di contributi e trasferimenti da parte degli organismi comunitari ed internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione” dall’articolo 11 comma 3 lettera e) D.Lgs.118/2011 e s.m.i.);
- “Spese per funzioni delegate dalle Regioni” (denominato: Prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione” dall’articolo 11 comma 3 lettera f) D.Lgs.118/2011 e s.m.i.);
- “Articolazione delle tipologie di entrata in categorie e dei programmi di spesa in macroaggregati” di cui all’articolo 165 commi 3 e 5 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. sulla base del modello di cui all’allegato 12 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. ;
- “Nota integrativa” redatta secondo le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 11 (articolo 11 comma 3 lettera g) D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.);
- “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio”.

3) di dare atto che gli schemi del “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2017-2019”, del “Programma per l’affidamento di incarichi di collaborazione , studio, ricerca e consulenza per l’anno 2017” e del “Piano delle alienazioni 2017” sono approvati quale componenti del DUP di cui al Decreto 13315/2017;

4) di presentare i documenti di cui al precedente punto 1) nonché la documentazione prevista dall’articolo 172 comma 1 lettere a) , c) e d) al Consiglio Metropolitan, previa relazione del Collegio dei Revisori ai sensi dell’articolo 11 comma 3 lettera h) contenente il parere di cui all’articolo 239 comma 1 lettera b.2) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.;

5) di dare atto anche ai fini dell’articolo 193 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 che permangono gli equilibri generali di bilancio con l’eccezione dell’equilibrio economico rientrante nelle eccezioni di legge di cui all’articolo 162 comma 6 del D.Lgs.267/2000 e s.m.i. e che non sussistono oggi debiti fuori bilancio da “*ripianare*” (articolo 193 comma 2 lettera b) del D.Lgs.267/2000 e s.m.i.);

6) di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Torino, lì 26/6/2017

IL VICE SINDACO METROPOLITANO
(Marco Marocco)